



C O M U N E D I P I A N O R O
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A D I B O L O G N A

Pianoro, 31/12/2021

Prot. 0000008/2022

Ai Responsabili di Area;

**Al Segretario generale Dott.
Marco Carapezzi;**

Al Dirigente dott. Luca Lenzi;

e p.c.

Alla Giunta Comunale

Oggetto: circolare operativa per garantire la tempestività dei pagamenti.

Come noto, la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto importanti novità in tema di pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, introducendo nuovi adempimenti e pesanti sanzioni per chi non rispetta i termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D. Lgs. 231/2002 (come modificato dal D. Lgs. 192/2012).

In particolare i commi da 858 a 865 obbligano gli enti non in regola con i pagamenti, a decorrere dal 2021, ad ingenti **accantonamenti in parte corrente al "Fondo di garanzia debiti commerciali"**, da effettuarsi *"con delibera di giunta"* per importi pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

I ritardi di pagamento, calcolati sino ad oggi direttamente dall'ente sulla base delle proprie risultanze contabili, saranno rilevati allo scopo di cui sopra mediante la Piattaforma elettronica per la Certificazione dei Crediti (PCC), di cui all'art. 7 del D.L. 35/2013, un portale ministeriale, che viene alimentato con tutte le informazioni riguardanti le fatture ricevute dagli enti ed i relativi pagamenti, creato per il monitoraggio dei debiti della Pubblica Amministrazione.

Il tema dei pagamenti dei debiti commerciali e degli sforzi necessari per ridurre il ritardo è inoltre particolarmente attuale per due motivi.

In primo luogo, perché **il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR** (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso.

In secondo luogo, perché la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria per un esito favorevole della procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE.

In particolare, dopo la sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 28 gennaio 2020, appare necessario evitare un ulteriore deferimento dell'Italia alla Corte con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie alle amministrazioni inadempienti¹.

Nel 2021 il Comune di Pianoro ha dovuto fare adeguato accantonamento sul proprio bilancio a titolo di Fondo garanzia debiti commerciali in base al mancato rispetto della lettera d) sopra riportata, avendo chiuso l'esercizio 2020 con una media di 5 giorni di ritardo sui pagamenti dei debiti commerciali.

Tenuto conto di quanto sopra, si rende necessario dare alcune indicazioni operative per migliorare il processo di spesa finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, considerato anche che è decorso un anno dall'adozione del sistema dematerializzato di liquidazione delle fatture e che eventuali criticità sono state superate, per cui è auspicabile stabilizzare entro l'anno l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ad un valore uguale o minore a zero.

AMBITO DI APPLICAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO.

L'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2002 sopra citato è rappresentato dalle **transazioni commerciali**, cioè i contratti stipulati sia con imprese che con soggetti esercenti una libera professione per:

- acquisto di merci
- prestazioni di servizi.

Il decreto citato all'art. 4 prevede che negli accordi contrattuali i termini di pagamento **ordinariamente** siano fissati in **30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale** (la data di ricevimento, trattandosi di fatture elettroniche, coincide attualmente con quella di invio del documento da parte del fornitore allo SdI -Sistema di Interscambio- e corrisponde alla data di consegna rilasciata dallo SdI), ma consente, al comma 4, che **possano essere pattuiti termini superiori, purché entro i 60 giorni " ... quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche"**.

Si ritiene ad esempio che possano rientrare in queste casistiche:

- i contratti c.d. *di durata*, relativi a forniture continuative, con fatturazione e pagamento mensili,
- i contratti per i quali è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce e dei servizi a quanto pattuito.

Tutto ciò deve essere concordato:

- ✓ **per iscritto**
- ✓ **in modo espresso**
- ✓ **non sia gravemente iniquo per il creditore.**

Si fa presente la possibilità di concordare termini di pagamento maggiori di 30 giorni (e comunque non superiori a 60 e alle condizioni sopra illustrate) anche per gli **appalti di lavori**, a seguito della modifica apportata all'art. 113 bis del Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) dall'art. 5 della recente Legge 3 maggio 2019, n. 37.

¹ Cit: IFEL "Nota di approfondimento le novità su PCC e FGDC per la riduzione dei tempi di pagamento" del 7 dicembre 2021,

Il termine concordato dovrà essere **fissato già in sede di assunzione del relativo impegno di spesa** ed espressamente riportato nella determinazione dirigenziale relativa, con espressa indicazione anche nel contratto, convenzione, disciplinare d'incarico.

Casi di **esclusione** sono rappresentati dalle seguenti fattispecie, in cui non viene posta in essere una transazione commerciale:

- a) erogazione di contributi
- b) convenzioni con associazioni di volontariato ex L.266/1991 o altri soggetti aventi natura associativa appartenenti al terzo settore
- c) rimborsi.

In questi casi devono essere concordati termini di pagamento a 60 giorni.

Si segnala infine la necessità di un aggiornamento sui termini di pagamento concordati con i fornitori relativamente ai contratti attualmente in essere e a tal fine si richiede agli uffici di comunicare via mail all'indirizzo della Ragioneria se abbiano contratti in essere, che prevedono tempi di pagamento superiori ai 30 giorni e sino a quale data (scadenza del contratto).

FASE DI REGISTRAZIONE E SMISTAMENTO FATTURE (a cura della Ragioneria)

Le fatture emesse in formato elettronico vengono registrate e smistate agli uffici competenti tramite l'applicativo di contabilità Datagraph entro 5 giorni lavorativi dalla data di arrivo, che coincide attualmente con quella di invio del documento da parte del fornitore allo SdI -Sistema di Interscambio.

In questa fase viene **aggiornato** a cura della Ragioneria **il dato relativo alla scadenza della fattura sulla base delle informazioni disponibili relativamente ai termini di pagamento concordati con i fornitori** e pertanto riveste particolare importanza che, nella documentazione che caratterizza le fasi precedenti la registrazione delle fatture, di cui sopra, i termini di pagamento siano stati correttamente riportati, anche in considerazione del fatto che il dato relativo alla scadenza è oggetto di specifica comunicazione alla Piattaforma Certificazione Crediti da parte dell'ente e su tali dati saranno calcolati in automatico dalla PCC i nostri tempi di pagamento.

Tenuto conto inoltre che il legislatore ha previsto una sospensione nel calcolo dei tempi di pagamento in caso di **contenziosi o contestazioni** (queste ultime purché risultanti per iscritto), al verificarsi di tali situazioni deve essere data tempestiva comunicazione via mail alla Ragioneria, che provvederà a darne specifica comunicazione alla PCC, per registrare il corretto *stato contabile* della relativa fattura e consentire che i giorni di sospensione vengano tolti dal calcolo dei tempi di pagamento.

La Ragioneria, con finalità di supporto, provvederà settimanalmente ad inoltrare apposito report con l'elenco delle fatture già assegnate da 10 giorni ma non ancora prese in carico dagli uffici competenti, al fine di ricordarne l'imminente scadenza.

FASE DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E RELATIVI TERMINI (a cura degli uffici)

Ciascun ufficio deve organizzare i pagamenti di competenza tenendo conto dell'importanza di rispettare sempre i termini concordati, pena l'applicazione delle sanzioni richiamate in premessa.

a) Pagamenti da effettuarsi a 30 giorni

Le liquidazioni devono avvenire entro 15 giorni dallo smistamento delle relative fatture e gli atti di liquidazione devono essere trasmessi alla Ragioneria almeno 15 giorni prima della scadenza per consentire il pagamento tempestivo.

b) Pagamenti da effettuarsi a 60 giorni

Le liquidazioni devono avvenire entro 25 giorni dallo smistamento delle relative fatture e gli atti di liquidazione devono essere trasmessi alla Ragioneria almeno 30 giorni prima della scadenza per consentire il pagamento tempestivo.

c) Pagamenti a valere sulla cassa vincolata

Le liquidazioni che attingono risorse dai conti di cassa vincolata devono essere processate tempestivamente almeno entro 10 giorni dallo smistamento delle relative fatture al fine di poter recuperare tempi medi di pagamento a prescindere dalle disponibilità di cassa libera.

FASE DI EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO (a cura della Ragioneria)

La Ragioneria organizza i pagamenti tenendo conto del complesso delle scadenze indicate dagli uffici ed entro la scadenza provvede al pagamento, tenendo conto anche delle disponibilità di cassa dell'Ente.

Confidando nella collaborazione di ciascuno si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o eventuali integrazioni.

La Responsabile dell'Area III Finanziaria
Dott.ssa Laura Ciancabilla